

**VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI – INFORMATIVA RESA AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO N.206/2005 – CODICE DEL CONSUMO**

Gentile Cliente,

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy (d'ora in poi anche la "Banca") La informa che, in caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione a distanza, il D. Lgs. 206/05 Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni di cui sotto e di recedere dal contratto con le modalità di seguito riportate.

Precisiamo che, ai sensi del citato decreto, per "contratto a distanza" si intende qualunque contratto concluso tra la Banca e il Consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla fase della conclusione del contratto compresa; ciò avviene senza la presenza simultanea di entrambe le parti (a titolo esemplificativo via posta, internet, ecc.).

Per "tecniche di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Parti, venga impiegata per la conclusione del contratto.

La Banca La informa altresì che, prima della stipula del contratto, Lei in qualità di Consumatore e Contraente potrà scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole la documentazione precontrattuale, la documentazione contrattuale e le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione in ogni momento.

Per supporto durevole si intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano agevolmente essere recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, Sede secondaria in Italia: Corso Massimo d'Azeglio, 33/E – 10126 Torino, Codice Fiscale/R.I. di Torino 09322330961 – Codice ABI 3664 - Iscritta al Registro intermediari dell'Unione Europea al n. EU00011544 - www.hyundaicapitalitaly.com Hyundai Capital Bank Europe GmbH - Sede Legale e Direzione Generale: Francoforte sul Meno Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 Germania - Capitale Sociale € 11.257.892 - Tel. 069-920 383000 - Hyundai Capital Bank Europe GmbH è autorizzata e vigilata dalla BaFin. - Numero di Registrazione BaFin 144 345

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO**Accordo di dilazione di pagamento.**

L'Accordo di dilazione di pagamento permette al Cliente, alternativamente:

- di estinguere anticipatamente i propri debiti in essere con la Banca, derivanti da più finanziamenti erogati dalla Banca stessa; essi verranno raggruppati in un unico importo per la rimodulazione in un unico piano di ammortamento, senza l'erogazione di ulteriori somme da parte del finanziatore,
- di ridefinire il numero e l'importo delle rate di ammortamento di un finanziamento in corso di restituzione.

A fronte di ciò, il Cliente si impegna alla restituzione delle somme secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso, con rate predeterminate e scadenze concordate e ad un tasso di interesse diverso da quello originario.

L'Accordo di dilazione può essere assistito da garanzie (es. cambiali, fidejussioni).

L'Accordo di dilazione di pagamento è a tasso fisso, quindi esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare di eventuali abbassamenti dei tassi. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente, non dipendenti dal creditore, a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.. Per il regime dei costi e spese pro tempore vigenti si rinvia alle condizioni contrattuali, e al modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del contratto.

Prestito finalizzato

Con il contratto di prestito finalizzato, il Cliente richiede alla Banca una somma di denaro in prestito per l'acquisto di un bene/servizio, che la Banca verserà direttamente al rivenditore convenzionato. Il Cliente si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso, con rate predeterminate e scadenze concordate.

Si tratta di un finanziamento concesso a favore di un consumatore per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale e professionale.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie (es. fidejussioni).

Il prestito finalizzato è a tasso fisso, quindi esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare di eventuali abbassamenti dei tassi.

Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente, non dipendenti dal creditore, a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc. Per il regime dei costi e spese pro tempore vigenti si rinvia alle condizioni contrattuali e al modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del contratto.

Locazione finanziaria di veicolo (leasing) al consumo

Con il contratto di locazione finanziaria (leasing) al consumo, l'Utilizzatore richiede la concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un bene mobile registrato (veicolo) acquistato dalla Banca presso un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi.

Al termine della durata contrattuale, l'Utilizzatore può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito o eventualmente prorogarne l'utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo per l'acquisto del veicolo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

È onere dell'Utilizzatore adempiere all'obbligo normativo di assicurare il mezzo per la responsabilità civile (cd. RC auto).

La Banca richiede che l'Utilizzatore stipuli (obbligatoriamente) una copertura assicurativa contro gli eventi di furto o incendio, con vincolo a favore della Banca.

Il leasing è a tasso fisso, quindi esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare di eventuali abbassamenti dei tassi.

Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico dell'Utilizzatore, non dipendenti dal creditore, a fronte di variazioni di costi bancari, ecc. Per il regime dei costi e spese pro tempore vigenti si rinvia alle condizioni contrattuali e al modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del contratto.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA

Gli artt. 67 *duodecies* e *terdecies* del D. Lgs. 206/05 consentono al Cliente consumatore di recedere dal Contratto **entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso**.

L'eventuale recesso dovrà essere esercitato per l'accordo di dilazione di pagamento, per il prestito personale, per il prestito finalizzato, mediante l'invio di un'apposita comunicazione alla Banca, avendo cura di specificare il numero del Contratto e il nome e cognome dell'intestatario, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo pec.servizioclienti.hcs@actalis-certymail.it o raccomandata A/R indirizzata a Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 Torino. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a recessi@it.hcs.com, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. Entro 15 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il consumatore sarà tenuto a restituire a Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy le somme anticipate dalla Banca con le modalità che verranno dalla stessa indicate.

Correlativamente Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy sarà tenuta a restituire al consumatore, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., le somme eventualmente percepite a fronte dell'eventuale esecuzione del contratto (ad esempio a titolo di rate di rimborso del finanziamento). In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il Contratto avrà regolare esecuzione.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il Contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.

Ai sensi della legge (articolo 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 385/1993), le previsioni sul recesso di cui all'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 385/1993 non si applicano ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore; ai sensi dell'art. 125 ter comma 5 non si applicano al contratto gli artt. 64, 65, 66, 67 *duodecies* e *terdecies* del D.Lgs. n. 206/2005.

La informiamo inoltre che:

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. a Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, Ufficio Reclami- Servizio Clienti, Corso Massimo d'Azeglio 33/E 10126 Torino o per via telematica a reclami@it.hcs.com, indirizzo di posta elettronica certificata: reclami.hcbeitaly@actalis-certymail.it. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, nel rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, il Cliente deve esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- ad un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it);

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (sito internet www.conciliatorebancario.it).

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente decida di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere esaustivamente entro 15 giornate lavorative, invia comunque al Cliente una comunicazione di presa in carico del reclamo, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque entro un termine non superiore a 35 giornate lavorative.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure la Guida pratica disponibile presso le filiali della Banca e nella sezione dedicata presente sul sito www.hyundaicapitalitaly.com, le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Al fine di conoscere meglio i diritti e le tutele relative al contratto in oggetto, la invitiamo a consultare le ulteriori Guide pratiche disponibili presso le filiali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: <https://www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza>.

Resta comunque ferma la facoltà del Cliente, anche per il tramite di associazioni che lo rappresentino, di presentare esposti alla Banca d'Italia, in caso di violazione da parte di un Prestatore di Servizi di pagamento delle disposizioni di cui al Regolamento UE 751/2015 e della relativa normativa di attuazione. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

La legislazione applicata alla fase precontrattuale così come a quella contrattuale è quella italiana.

La lingua impiegata per le comunicazioni al Cliente e per le condizioni contrattuali è quella italiana.

In caso di controversie giudiziali, il foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore.